



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letta l'istanza presentata da Zonna Nicola ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Salzano (VE);

rilevato che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che l'istante non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che il sig. Zonna ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri creditori tutti i suoi beni, costituiti dall'immobile, in comproprietà con la moglie, adibito ad abitazione, sito in Salzano (VE) frazione Robegano via XXV Aprile 87/c, dalla autovettura Peugeot 208 SW tg. DX804NK, dai mobili di arredamento della abitazione, in comproprietà con la moglie, e dai proventi della attività lavorativa del sig. Zonna, il quale lavora quale guardia carceraria;

osservato, quanto alle modalità di liquidazione dei beni dell'istante, che l'immobile, il bene mobile registrato e il mobilio dovranno essere ceduti secondo le modalità competitive previste dall'art. 14 *novies* co. 2 L. 3/2012; rilevato, quanto al suo stipendio del sig. Zonna, che spetta a questo giudice stabilire in quali limiti lo stesso non sia compreso nella liquidazione, tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento della famiglia (art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) L. 3/2012);

ritenuto che l'elenco delle spese mensili necessarie al sostentamento della famiglia, composta dall'istante, dalla moglie e da due figli minori, nati nel 2001 e nel 2004, sia sostanzialmente conforme alle esigenze di un nucleo quale è quello che fa capo al sig. Zonna;

osservato, tuttavia, come non siano state in alcun modo documentate spese mediche annue per € 1.500,00, oltre ad € 460,00 per dispositivi medici;

rilevato che non è stata nemmeno allegata la sussistenza di specifiche esigenze mediche in capo ai componenti del nucleo familiare;

ritenuto che, quindi, gli esborsi mensili della famiglia Zonna vadano correttamente quantificati nella minor somma di € 2.200,00 mensili (si sottolinea che l'importo è stato determinato tenendo conto anche di esborsi nella norma per medicinali utili a una famiglia che non soffre di patologie particolari);

osservato che il sig. Zonna potrà fare fronte a detti esborsi servendosi del proprio stipendio, pari ad € 2.408,32 mensili (si veda il calcolo di cui al documento 29 di parte istante);

rilevato, a tal proposito, che le cessioni del quinto operate in favore di Neos Finance s.p.a. e Inesa SanPaolo Personal Finance (docc. 26 e 27) non sono opponibili alla procedura;

osservato, sempre con riguardo alle cessioni del quinto e *ad abundantiam* in vista della formazione dello stato passivo, che i relativi crediti non godono di alcun privilegio nei rapporti tra il cedente e il cessionario;

osservato che, avendo l'istante dichiarato di contribuire nella misura dell'80% alle spese familiari mensili (€ 2.200,00 : 100 X 80 = 1.760,00), residueranno circa € 600,00 mensili che il nominando liquidatore dovrà utilizzare per soddisfare i debiti elencati alla pagina 18 della relazione depositata dall'OCC (doc. 3 allegato all'istanza);

ritenuto che, alle condizioni sopra indicate, possa dichiararsi aperta la presente procedura;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione
- 2) nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 il dott. Paolo Belviso;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone la pubblicazione della domanda depositata il 23.5.2018 e della relazione particolareggiata dell'OCC depositata in pari data presso il sito del Tribunale di Venezia;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;


- 6) determina i limiti di cui all'art. 14 *ter* co. 6 lett. b) nella misura di cui alla parte motiva del presente provvedimento;
- 7) autorizza il debitore a utilizzare la casa coniugale, Salzano (VE) frazione Robegano via XXV Aprile 87/c, sino alla sua aggiudicazione a seguito di vendita competitiva.

Si comunichi anche al dott. Belviso.

Venezia, 12.6.2018

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi



*Trasmissione
comunicazione
all'Avv. B. V. M.
e al Dott. P. Belviso
il 18/6/18
CANCELLIERE B3
Maurizio Stevanato)*

*Trasmissione
all'ed. em.
per la pubblicazione
il 18/6/18
CANCELLIERE B3
Maurizio Stevanato)*